



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza protocollo n°8611/23 del 27/01/2023, con cui la Società VERITAS S.p.A., con sede a Venezia (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale nell'area "PARK MARITTIMA" del porto di Venezia, in occasione dei lavori di "realizzazione del nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili - Fase 2", programmati dal 01/03/2023 al 11/07/2023, ed appaltati alla Società ANESE S.r.l., con sede a Concordia Sagittaria (VE);

VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. - "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*" e ss.mm./ii., nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "*Disciplinare tecnico*" del Codice della Strada;

VISTI: gli artt. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 - "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*";

RITENUTO: necessario regolamentare la circolazione stradale e pedonale nell'area portuale di Venezia – località Sant'Andrea, in occasione dei lavori di che trattasi;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 1° marzo 2023 all'11 luglio 2023**, la Società ANESE S.r.l. eseguirà, su mandato della Società VERITAS S.p.A., lavori di "realizzazione del nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili - Fase 2" nell'area "PARK MARITTIMA" del porto di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione veicolare e pedonale)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nelle aree interessate dai lavori di che trattasi, come individuate nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente Ordinanza (28-b, 28-a, 23 e 70), è vietata la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta degli stessi, e la circolazione pedonale, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltante.

Per consentire l'esecuzione dei lavori di che trattasi, le aree di sosta 23 e 70 riservate alle Forze di Polizia, saranno trasferite temporaneamente nell'area di cui allegato 2 al presente provvedimento, con accesso sempre dal vicolo Sant'Andrea.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'impresa esecutrice dei lavori)

L'impresa esecutrice dei lavori, ovvero il Responsabile alla Sicurezza designato dovrà osservare le seguenti prescrizioni/condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, alcuni cartelli informativi rivolti alla cittadinanza con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 14, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero F. ELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA "PARK MARITTIMA" DEL PORTO DI VENEZIA INTERESSATA DAI LAVORI



